



2023/0172(COD)

13.10.2023

EMENDAMENTI

14 - 88

Progetto di relazione
Vera Tax
(PE753.548v01-00)

recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Proposta di direttiva
(COM(2023)0272 – C9-0188/2023 – 2023/0172(COD))

Emendamento 14
Pierre Karleskind

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È importante tenere conto delle condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio a bordo nonché della formazione e delle qualifiche dei suoi membri, in quanto esiste una stretta correlazione tra salute, sicurezza e aspetti sociali ed è della massima importanza prevenire qualsiasi danno causato da fattori umani.

Or. en

Motivazione

Inspirato al considerando 12 della direttiva (UE) 2017/2110.

Emendamento 15
Henna Virkkunen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per assicurare l'effettiva applicazione delle convenzioni IMO nell'Unione, visto che tutti gli Stati membri devono essere parti di dette convenzioni e sono tenuti ad adempiere gli obblighi in esse stabiliti riguardo alle navi che battono la loro bandiera, è opportuno recepire le disposizioni obbligatorie di dette convenzioni nella legislazione dell'Unione. A tal fine gli Stati membri sono tenuti a ottemperare effettivamente e coerentemente ai loro obblighi di Stati di bandiera in conformità delle della risoluzione IMO A.1070(28) (adottata il 4 dicembre 2013) sul codice per

(3) Per assicurare l'effettiva applicazione delle convenzioni IMO nell'Unione, visto che tutti gli Stati membri devono essere parti di dette convenzioni e sono tenuti ad adempiere gli obblighi in esse stabiliti riguardo alle navi che battono la loro bandiera, è opportuno recepire le disposizioni obbligatorie di dette convenzioni nella legislazione dell'Unione. A tal fine gli Stati membri sono tenuti a ottemperare effettivamente e coerentemente ai loro obblighi di Stati di bandiera in conformità delle della risoluzione IMO A.1070(28) (adottata il 4 dicembre 2013) sul codice per

l'applicazione degli strumenti dell'IMO (CODICE III), contenente le disposizioni obbligatorie la cui applicazione incombe agli Stati di bandiera.

l'applicazione degli strumenti dell'IMO (CODICE III), contenente le disposizioni obbligatorie la cui applicazione incombe agli Stati di bandiera.

La sezione 22 del codice III indica che uno Stato di bandiera dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle regole e norme internazionali da parte delle navi autorizzate a battere la sua bandiera e di organismi e persone sotto la sua giurisdizione al fine di assicurare la conformità agli obblighi internazionali. In particolare la sezione 22.2 fa riferimento alle ispezioni per verificare che le reali condizioni della nave e dell'equipaggio siano conformi ai certificati che trasporta. La periodicità delle ispezioni dovrebbe essere stabilita dagli Stati membri con un approccio basato sul rischio o mediante il ricorso alle proprie procedure e istruzioni, utilizzando criteri quantitativi o qualitativi. Le ispezioni dello Stato di bandiera di cui alla presente direttiva dovrebbero essere intese come volte a garantire la conformità al codice III e non ad altre normative dell'UE derivanti dalle convenzioni IMO.

Or. en

Motivazione

La visita degli ispettori alla nave non dovrebbe essere un requisito assoluto, in quanto la necessaria garanzia dello stato della nave può essere ottenuta con altri mezzi, quali la storia della nave e la sua documentazione. L'abbandono dell'obbligo di scalo delle navi consentirà di assegnare meglio le risorse alle navi in cattive condizioni.

Emendamento 16 Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per l'attuazione dei loro obblighi di

PE754.747v01-00

Emendamento

(7) Per l'attuazione dei loro obblighi di

4/45

AM\1288053IT.docx

Stato di bandiera, le amministrazioni marittime degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disporre di risorse idonee, compresa la capacità di adottare decisioni tecniche, commisurate alle dimensioni e alla natura della loro flotta e basate sulle pertinenti prescrizioni dell'IMO. Al fine di migliorare la qualità complessiva dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri, è altresì necessario armonizzare il monitoraggio rigoroso e approfondito, comprendente l'elaborazione di norme e il riesame del progetto, degli organismi riconosciuti che adempiono agli obblighi dello Stato di bandiera per conto degli Stati membri.

Stato di bandiera, le amministrazioni marittime degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disporre di risorse idonee, compresa la capacità di adottare decisioni tecniche, commisurate alle dimensioni e alla natura della loro flotta e basate sulle pertinenti prescrizioni dell'IMO. ***La revisione della presente direttiva può comportare un aumento dei costi, a causa dei nuovi obblighi imposti alle autorità dello Stato di bandiera. L'aumento dei canoni a carico degli armatori dovrebbe essere proporzionato per mantenere la competitività delle bandiere dell'UE.*** Al fine di migliorare la qualità complessiva dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri, è altresì necessario armonizzare il monitoraggio rigoroso e approfondito, comprendente l'elaborazione di norme e il riesame del progetto, degli organismi riconosciuti che adempiono agli obblighi dello Stato di bandiera per conto degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 17

Ljudmila Novak, Marian-Jean Marinescu, Magdalena Adamowicz

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Per garantire l'efficacia della presente direttiva, ogni Stato di bandiera dell'UE dovrebbe effettuare una percentuale equa delle ispezioni, adeguata alle dimensioni e al tipo di flotta. È pertanto opportuno fissare per ciascuno Stato membro una quota minima di ispezioni annuali di almeno il 20 % delle navi battenti la sua bandiera.

Or. en

Emendamento 18
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I criteri minimi e gli obiettivi delle ispezioni relativi a tali risorse dovrebbero essere stabiliti mediante misure di attuazione sulla base dell'esperienza pratica degli Stati membri, compreso l'impiego di ispettori non esclusivi.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 19
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'attuazione di un sistema armonizzato di sviluppo delle capacità (post qualifica) da parte dei controllori e degli ispettori degli Stati di bandiera dovrebbe garantire parità di condizioni tra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri.

Emendamento

(9) L'attuazione di un sistema armonizzato di sviluppo delle capacità (post qualifica) da parte dei controllori e degli ispettori degli Stati di bandiera dovrebbe garantire parità di condizioni tra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri. *È opportuno nel contempo adottare misure corrispondenti per garantire una prestazione equivalente di tutte le navi che entrano nelle acque dell'UE indipendentemente dalla bandiera da esse battuta, proteggendo in tal modo la competitività delle bandiere dell'UE a livello internazionale.*

Or. en

Emendamento 20
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) ***L'attuazione di un sistema armonizzato di sviluppo delle capacità (post qualifica) da parte dei controllori e degli ispettori degli Stati di bandiera*** dovrebbe garantire parità di condizioni tra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri.

Emendamento

(9) ***Una solida formazione volontaria post qualifica, fornita dall'Accademia dell'EMSA a tutti gli Stati membri,*** dovrebbe garantire parità di condizioni tra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 21
Henna Virkkunen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'istituzione e lo sviluppo di una banca dati che fornisca informazioni essenziali, in formato elettronico, sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dovrebbero contribuire a potenziare lo scambio di informazioni, ***migliorare ulteriormente la trasparenza delle prestazioni di una flotta di qualità elevata e consentire un monitoraggio rafforzato degli obblighi incombenti allo Stato di bandiera, al fine di assicurare parità di condizioni*** tra le amministrazioni marittime.

Emendamento

(11) L'istituzione e lo sviluppo di una banca dati che fornisca informazioni essenziali, in formato elettronico, sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dovrebbero contribuire a potenziare lo scambio di informazioni tra ***gli Stati membri***.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di documenti elettronici e di una banca dati sulle ispezioni dovrebbe

consentire agli Stati membri di continuare a utilizzare in futuro i loro sistemi d'informazione nazionali. Ciò consentirà di utilizzare meglio i dati raccolti per le esigenze nazionali e di utilizzare lo stesso sistema per altre attività di sorveglianza marittima.

Emendamento 22

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *A norma dell'articolo 91, paragrafo 1, dell'UNCLOS^{29 bis}, dovrebbe esistere un "legame autentico" tra il proprietario effettivo di una nave e la bandiera battuta dalla nave stessa. Tale approccio dovrebbe contribuire a eliminare pratiche indesiderate come il cambio di bandiera delle navi e l'uso di registri aperti. È noto che alcuni armatori spesso ricorrono al cambio di bandiera delle loro navi o all'utilizzo di registri aperti per il dumping sociale e/o per ridurre al minimo i costi di esercizio, ad esempio pagando imposte o tasse inferiori, versando contributi previdenziali ridotti e/o per eludere l'attuazione legislativa e i controlli amministrativi.*

^{29 bis} Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione sul diritto del mare, 10 dicembre 1982.

Or. en

Emendamento 23

Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *La condivisione dei risultati degli audit IMO e delle potenziali misure correttive risultanti dagli audit IMO rimane una prerogativa degli Stati membri.*

Or. en

Emendamento 24
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) *La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, dovrebbe essere invitata e coinvolta come osservatore dallo Stato sottoposto ad audit in quanto di Stato di bandiera al fine di garantire la coerenza tra l'audit IMO e le valutazioni della Commissione, eseguite dall'EMSA per conto della Commissione stessa attraverso il programma di visite e ispezioni dell'EMSA e finalizzate a verificare l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza marittima.*

soppresso

³¹ *Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 25
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La Commissione, **assistita dall'Ag**enzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, **dovrebbe** essere **invitata e coinvolta** come **osservatore** dallo Stato sottoposto ad audit in quanto di Stato di bandiera al fine di garantire la coerenza tra l'audit IMO e le valutazioni della Commissione, eseguite dall'EMSA per conto della Commissione stessa attraverso il programma di visite e ispezioni dell'EMSA e finalizzate a verificare l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza marittima.

³¹ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Emendamento

(14) La Commissione **e l'Ag**enzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, **dovrebbero** essere **invitate e coinvolte** come **osservatori** dallo Stato sottoposto ad audit in quanto di Stato di bandiera al fine di garantire la coerenza tra l'audit IMO e le valutazioni della Commissione, eseguite dall'EMSA per conto della Commissione stessa attraverso il programma di visite e ispezioni dell'EMSA e finalizzate a verificare l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza marittima.

³¹ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Or. en

Emendamento 26
Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In assenza di una bandiera europea che garantisca parità di condizioni, gli Stati membri dovrebbero attuare servizi di trasporto marittimo basati su una concorrenza libera e non

falsata e adoperarsi pertanto per armonizzare le caratteristiche specifiche di tali servizi, in particolare quelle ambientali e sociali.

Or. en

Emendamento 27
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *La Commissione dovrebbe pubblicare e trasmettere agli Stati membri interessati una relazione sulla trasparenza con tutti i dati raccolti sulle bandiere europee.*

Or. en

Emendamento 28
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dovrebbe fornire il sostegno necessario a garantire l'attuazione della direttiva 2009/21/CE.

(21) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dovrebbe fornire il sostegno necessario a garantire l'attuazione della direttiva 2009/21/CE. ***La formazione fornita dall'EMSA alle amministrazioni dello Stato di bandiera dovrebbe coprire pienamente gli obblighi che incombono agli Stati membri di cui alla CLM 2006. L'EMSA dovrebbe facilitare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra le amministrazioni degli Stati di bandiera.***

Emendamento 29
Pierre Karleskind

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "certificati" i certificati previsti dalla legge rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO e ILO;"

Or. en

Motivazione

Le bandiere dell'UE devono rispettare tanto le convenzioni ILO che quelle IMO.

Emendamento 30
Pierre Karleskind

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) "convenzioni" le convenzioni e i relativi protocolli e emendamenti, nonché connessi codici vincolanti, nella loro versione aggiornata, quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, ***ad eccezione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006)***;

f) "convenzioni" le convenzioni e i relativi protocolli e emendamenti, nonché connessi codici vincolanti, nella loro versione aggiornata, quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴;

³⁴ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

³⁴ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Or. en

Motivazione

Le bandiere dell'UE devono essere conformi a tutte le disposizioni della CLM 2006.

Emendamento 31 Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) "codice III" le parti 1 e 2 della risoluzione A.1070(28) ("codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO"), adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), ad eccezione dei punti 16.1, 18.1, 19, 29, 30, 31 e 32 della parte 2;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 32 Josianne Cutajar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) "ispettore dello Stato di bandiera" un dipendente del settore pubblico alle esclusive dipendenze dell'autorità

Emendamento

i) "ispettore dello Stato di bandiera" un dipendente del settore pubblico alle esclusive dipendenze dell'autorità

competente di uno Stato membro, da essa debitamente autorizzato a effettuare ispezioni supplementari dello Stato di bandiera e che soddisfa il requisito di indipendenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e i criteri minimi di cui all'allegato XI della direttiva 2009/16/CE;

competente di uno Stato membro *e* da essa debitamente autorizzato *oppure una persona non alle esclusive dipendenze dell'autorità competente di uno Stati membro ma da essa debitamente autorizzata, su una base ad hoc o nell'ambito di un rapporto contrattuale con l'autorità competente di uno Stato membro*, a effettuare ispezioni supplementari dello Stato di bandiera e che soddisfa il requisito di indipendenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e i criteri minimi di cui all'allegato XI della direttiva 2009/16/CE;

Or. en

Emendamento 33 **Henna Virkkunen**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione

k) "ispezione *supplementare* dello Stato di bandiera" un'ispezione *a bordo* che non si conclude con la certificazione;

Emendamento

k) "ispezione dello Stato di bandiera" un'ispezione che non si conclude con la certificazione *per verificare che le reali condizioni della nave e dell'equipaggio siano conformi ai certificati che trasporta. Quando l'ispezione non è effettuata a bordo, essa garantisce lo stesso livello di sicurezza e di garanzia delle ispezioni in loco.*

Or. en

Motivazione

La visita degli ispettori alla nave non dovrebbe essere un requisito assoluto, in quanto la necessaria garanzia dello stato della nave può essere ottenuta con altri mezzi, quali la storia della nave e la documentazione della nave. L'abbandono dell'obbligo di scalo delle navi consentirà di assegnare meglio le risorse alle navi in cattive condizioni.

Emendamento 34
Pierre Karleskind

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva ha lo scopo di:
- a) assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera; e
 - b) **migliorare la sicurezza e** prevenire l'inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Emendamento

(1 bis) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva ha lo scopo di:
- a) assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera; e
 - b) prevenire l'inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro **e migliorare la sicurezza, compresa la sicurezza a bordo.**";
- "

Or. en

(Direttiva 2009/21/CE)

Motivazione

I marittimi sono un elemento fondamentale per garantire condizioni di sicurezza ottimali della nave.

Emendamento 35

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – comma -1 (nuovo)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

(2) all'articolo 4, il titolo è modificato

come segue:

"Condizioni per consentire la concessione del diritto di battere bandiera di uno Stato membro e condizioni di esercizio";

Or. en

Emendamento 36

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – comma -1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2) un nuovo paragrafo è inserito prima del paragrafo 1 attuale:

"-1. Prima di concedere a una nave il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato provvede affinché il proprietario effettivo di una nave abbia un autentico legame con la bandiera in questione. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 10 ter al fine di fornire orientamenti su ciò che costituisce un legame autentico.";

Or. en

Emendamento 37

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro

interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. **Se necessario**, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti.";

interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare **effettua ispezioni a bordo e** verifica **sia** i precedenti relativi alla sicurezza della nave **sia la documentazione atta a garantire che la nave soddisfi le norme ambientali e sociali internazionali**, utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. Consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti.";

Or. en

Emendamento 38 **Clare Daly**

Proposta di direttiva **Articolo 1 – punto 2** Direttiva 2009/21/CE Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. Se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti.";

Emendamento

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. **Verifica inoltre la conformità della nave alle convenzioni internazionali in materia ambientale nonché la formazione dell'equipaggio.** Se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo

individuati e rimasti irrisolti.";

Or. en

Emendamento 39
Pierre Karleskind

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. Se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti.";

Emendamento

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. ***Gli Stati membri garantiscono inoltre che le condizioni di esercizio della nave siano conformi a tutte le disposizioni della CLM 2006.*** Se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti.";

Or. en

Motivazione

La convenzione CLM deve essere rispettata per consentire a una nave di battere una bandiera europea.

Emendamento 40
Pierre Karleskind

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Lo Stato membro garantisce che a una nave sia consentito l'esercizio e sia concesso il diritto di battere bandiera solo se sono rispettate tutte le disposizioni di cui alla direttiva 2022/993 ^{1bis}.

^{1 bis} Direttiva concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Or. en

**Emendamento 41
Henna Virkkunen**

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

(c) effettuare ispezioni ***supplementari delle navi*** in quanto Stati di bandiera per verificare che le condizioni reali della nave siano conformi ai certificati che trasporta.

(c) effettuare ispezioni in quanto Stati di bandiera per verificare che le condizioni reali della nave siano conformi ai certificati che trasporta. ***Tali ispezioni possono essere effettuate utilizzando un approccio basato sul rischio, che può comprendere i seguenti criteri:***

i. registrazioni di carenze e non conformità risultanti da visite di controllo obbligatorie, audit e verifiche effettuati dallo Stato di bandiera;

ii. segnalazioni di incidenti molto gravi;

iii. ispezioni a seguito di un fermo o di un divieto di esercizio emesso dal controllo da parte dello Stato di approdo;

iv. ispezioni che superano il tasso di carenze in materia di controllo da parte

dello Stato di approdo stabilito da ciascuno Stato membro;

v. registrazioni delle carenze riscontrate nelle ispezioni effettuate conformemente alla legislazione nazionale, secondo quanto ritenuto opportuno da ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri possono discostarsi dall'approccio basato sul rischio ed effettuare ispezioni dello Stato di bandiera utilizzando le proprie procedure, istruzioni e informazioni pertinenti conformemente al codice III.

Or. en

Motivazione

Lo svolgimento delle ispezioni dovrebbe essere basato sul rischio, in quanto si tratta del modo migliore per selezionare le navi che presentano i maggiori problemi alla luce dei dati storici.

Emendamento 42

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) effettuare ispezioni su almeno un terzo di tutte le navi autorizzate a battere la loro bandiera all'anno.

Or. en

Emendamento 43

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri si accertano che siano corrette tutte le carenze confermate o rivelate dall'ispezione effettuata conformemente al paragrafo 2, lettera c).

Emendamento

3. Gli Stati membri si accertano che siano ***interamente*** corrette tutte le carenze confermate o rivelate dall'ispezione effettuata conformemente al paragrafo 2, lettera c). ***In particolare, le ispezioni si concentrano sulle prestazioni di sicurezza e ambientali delle navi e garantiscono che siano adottate tutte le misure correttive necessarie prima dell'imbarco.***

Or. en

Emendamento 44
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro amministrazioni dispongano di risorse sufficienti, adeguate alle dimensioni e al tipo della flotta, in particolare al fine di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 4 bis e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro amministrazioni dispongano di risorse sufficienti, adeguate alle dimensioni e al tipo della flotta ***così come al numero minimo di ispezioni che dovrebbero effettuare ogni anno***, in particolare al fine di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 4 bis e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 45
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono alla sorveglianza delle attività dei controllori dello Stato di bandiera, degli ispettori dello Stato di bandiera e degli organismi riconosciuti **e partecipano al sistema di sorveglianza a livello dell'UE degli organismi riconosciuti definito dal gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1.**

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono alla sorveglianza delle attività dei controllori dello Stato di bandiera, degli ispettori dello Stato di bandiera e degli organismi riconosciuti.

Or. en

Emendamento 46
Ljudmila Novak, Marian-Jean Marinescu, Magdalena Adamowicz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle ispezioni supplementari dello Stato di bandiera di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera c), la Commissione, previa consultazione del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, adotta atti di esecuzione per definire le misure uniformi atte a stabilire i requisiti minimi per l'attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento

4. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle ispezioni supplementari dello Stato di bandiera di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera c), la Commissione, previa consultazione del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, adotta atti di esecuzione per definire le misure uniformi atte a stabilire i requisiti minimi per l'attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 1. **Per garantire l'efficacia della presente direttiva, tali requisiti minimi comprendono in particolare una quota minima di ispezioni annuali di almeno il 20 % delle navi battenti la bandiera di ogni Stato membro, adeguata alle**

dimensioni e al tipo di flotta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 47

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle ispezioni supplementari dello Stato di bandiera di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera c), la Commissione, previa consultazione del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, adotta atti *di esecuzione* per definire le misure uniformi atte a stabilire i requisiti minimi per l'attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali atti *di esecuzione* sono adottati secondo la procedura di *esame di* cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento

4. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle ispezioni supplementari dello Stato di bandiera di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera c), la Commissione, previa consultazione del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, adotta atti *delegati* per definire le misure uniformi atte a stabilire i requisiti minimi per l'attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 *e include in tali requisiti sia l'obiettivo quantitativo minimo da conseguire su base annua, come indicato dettagliatamente all'articolo 4 bis, paragrafo 2 ter, e un elemento qualitativo che consideri il profilo di rischio della nave.* Tali atti *delegati* sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 48

Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 quater – titolo

Testo della Commissione

Sviluppo comune delle capacità del personale dello Stato di bandiera

Emendamento

Formazione post qualifica del personale dello Stato di bandiera

Or. en

Emendamento 49
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **provvedono** affinché il personale responsabile o incaricato di svolgere visite di controllo, ispezioni e audit a bordo di navi e presso società partecipi **al sistema armonizzato di cui al paragrafo 2**.

Emendamento

1. Gli Stati membri **possono provvedere** affinché il personale responsabile o incaricato di svolgere visite di controllo, ispezioni e audit a bordo di navi e presso società partecipi **alla formazione volontaria post qualifica fornita dall'Accademia dell'EMSA**.

Or. en

Emendamento 50
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Avvalendosi del parere del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo

Emendamento

2. Avvalendosi del parere del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo

Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione elabora un sistema di sviluppo comune delle capacità (post qualifica a livello nazionale) e lo mantiene aggiornato, tenendo conto delle nuove tecnologie e in relazione a obblighi nuovi o supplementari derivanti dai pertinenti strumenti internazionali per i controllori e gli ispettori degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.";

Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione elabora un sistema di sviluppo comune delle capacità (post qualifica a livello nazionale) e lo mantiene aggiornato, tenendo conto delle nuove tecnologie e in relazione a obblighi nuovi o supplementari derivanti dai pertinenti strumenti internazionali per i controllori e gli ispettori degli Stati membri in quanto Stati di bandiera. ***Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'attuazione della CLM 2006.***";

Or. en

Emendamento 51 **Johan Van Overtveldt**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Avvalendosi del parere del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione ***elabora un sistema di sviluppo comune delle capacità (post qualifica a livello nazionale) e lo mantiene aggiornato***, tenendo conto delle nuove tecnologie e in relazione a obblighi nuovi o supplementari derivanti dai pertinenti strumenti internazionali per i controllori e gli ispettori degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.";

Emendamento

2. Avvalendosi del parere del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione ***può assistere gli Stati membri, se necessario, a sostenere una formazione volontaria post qualifica fornita dall'Accademia dell'EMSA e a mantenerla aggiornata***, tenendo conto delle nuove tecnologie e in relazione a obblighi nuovi o supplementari derivanti dai pertinenti strumenti internazionali per i controllori e gli ispettori degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.";

Or. en

Emendamento 52
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La Commissione, con la partecipazione dell'EMSA, elabora un documento di orientamento che offre consulenza su come attuare le convenzioni internazionali, in particolare la CLM 2006. L'EMSA fornisce inoltre informazioni dettagliate sui problemi rilevati più frequentemente durante le ispezioni da parte dello Stato di approdo delle navi battenti una determinata bandiera e offre spiegazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e ai certificati specifici di ciascuno Stato di bandiera.*

Or. en

Emendamento 53
Pierre Karleskind

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) *le modalità di lavoro a bordo e i registri delle ore giornaliere di lavoro della gente di mare ai sensi della direttiva 1999/63/CE^{1 bis}.*

^{1 bis} Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori

*dell'Unione europea (FST) – Allegato:
accordo europeo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare
(paragrafo 7 della clausola 5 e paragrafo
1 della clausola 8 dell'allegato 1)*

Or. en

Motivazione

Le modalità di lavoro a bordo e i registri della gente di mare dovrebbero essere accessibili online.

Emendamento 54

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione

e) risultato delle ispezioni nel quadro del controllo da parte dello Stato di approdo (deficienze: sì o no; fermi: sì o no);

Emendamento

e) risultato delle ispezioni nel quadro del controllo da parte dello Stato di approdo (deficienze: sì o no; fermi: sì o no); *e ulteriori dettagli, se del caso, in caso di deficienze o fermi);*

Or. en

Emendamento 55

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) certificati obbligatori che accertano se siano state corrette le

carenze segnalate che sono state riscontrate nel corso delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo;

Or. en

Emendamento 56
Henna Virkkunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle **ispezioni** contenente le informazioni di cui all'articolo 6. **Tutti** gli Stati membri **sono collegati** a tale banca dati. Tale banca dati **è basata** su quella di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE, rispetto alla quale **ha** funzionalità simili.

Emendamento

1. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati **relativa a informazioni** sulle **navi** contenente le informazioni di cui all'articolo 6. Gli Stati membri **possono collegarsi** a tale banca dati. Tale banca dati **può basarsi** su quella **relativa a informazioni sulle navi** di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE, rispetto alla quale **può presentare** funzionalità simili.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di documenti elettronici e di una banca dati sulle ispezioni dovrebbe consentire agli Stati membri di continuare a utilizzare in futuro i loro sistemi d'informazione nazionali. Ciò consentirà di utilizzare meglio i dati raccolti per le esigenze nazionali e di utilizzare lo stesso sistema per altre attività di sorveglianza marittima.

Emendamento 57
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri hanno accesso a qualsiasi informazione registrata nella banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al sistema di ispezioni previsto dalla direttiva 2009/16/CE. Nessuna disposizione della presente direttiva osta alla condivisione di tali informazioni tra le pertinenti autorità competenti all'interno degli Stati membri e tra di essi, con la Commissione *o* con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁶ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Emendamento

4. Gli Stati membri hanno accesso a qualsiasi informazione registrata nella banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al sistema di ispezioni previsto dalla direttiva 2009/16/CE. Nessuna disposizione della presente direttiva osta alla condivisione di tali informazioni tra le pertinenti autorità competenti all'interno degli Stati membri e tra di essi, con la Commissione *e* con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁶ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Or. en

Emendamento 58
Pierre Karleskind

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati obbligatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, *lettera b)*, siano trasmessi per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzando le specifiche funzionali e tecniche di un'interfaccia elettronica armonizzata di comunicazione previste dall'articolo 24 bis della direttiva 2009/16/CE.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati obbligatori, *le modalità di lavoro a bordo e i registri delle ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo della gente di mare* di cui all'articolo 6, paragrafo 1, *lettere a bis) e b)*, siano trasmessi per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzando le specifiche funzionali e

tecniche di un'interfaccia elettronica armonizzata di comunicazione previste dall'articolo 24 bis della direttiva 2009/16/CE.

Or. en

Emendamento 59
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Per concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente a garantire l'interoperabilità e la compatibilità delle loro informazioni elettroniche, la condivisione e l'accessibilità di tali informazioni sono garantite due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 60
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte a un audit dell'IMO almeno una volta ogni sette anni ***e pubblicano i risultati dell'audit e le eventuali azioni correttive nella banca dati del sistema mondiale integrato di***

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte a un audit dell'IMO almeno una volta ogni sette anni.

informazione sul traffico marittimo (GISIS) istituita dall'IMO. Gli Stati membri mettono inoltre le stesse informazioni a disposizione del pubblico conformemente alla pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza.

Or. en

Emendamento 61

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte a un audit dell'IMO almeno una volta ogni *sette* anni e pubblicano i risultati dell'audit e le eventuali azioni correttive nella banca dati del sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) istituita dall'IMO. Gli Stati membri mettono inoltre le stesse informazioni a disposizione del pubblico conformemente alla pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte a un audit dell'IMO almeno una volta ogni *tre* anni e pubblicano i risultati dell'audit e le eventuali azioni correttive nella banca dati del sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) istituita dall'IMO. Gli Stati membri mettono inoltre le stesse informazioni a disposizione del pubblico conformemente alla pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza.

Or. en

Emendamento 62

Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Gli Stati membri garantiscono che la Commissione, assistita dall'EMSA, sia autorizzata a partecipare in qualità di osservatore al processo di audit IMO e che qualsiasi relazione di audit e le informazioni sulle successive azioni intraprese siano immediatamente messe a disposizione della Commissione.*

soppresso

Or. en

Emendamento 63

Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che la Commissione, *assistita dall'EMSA, sia autorizzata* a partecipare in qualità di *osservatore* al processo di audit IMO e che qualsiasi relazione di audit e le informazioni sulle successive azioni intraprese siano immediatamente messe a disposizione della Commissione.

2. Gli Stati membri garantiscono che la Commissione *e l'EMSA siano autorizzate* a partecipare in qualità di *osservatori* al processo di audit IMO e che qualsiasi relazione di audit e le informazioni sulle successive azioni intraprese siano immediatamente messe a disposizione della Commissione.

Or. en

Emendamento 64

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al fine di garantire l'applicazione efficace della presente direttiva e di monitorare il funzionamento generale per quanto riguarda la conformità degli Stati di bandiera e il sistema di sorveglianza a livello dell'UE degli organismi riconosciuti, la Commissione raccoglie le informazioni necessarie ed effettua visite negli Stati membri conformemente all'articolo xx del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ [regolamento EMSA da adottare];

³⁷ Regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio... [regolamento EMSA].

Emendamento

3. Al fine di garantire l'applicazione efficace della presente direttiva e di monitorare il funzionamento generale per quanto riguarda la conformità degli Stati di bandiera e il sistema di sorveglianza a livello dell'UE degli organismi riconosciuti, la Commissione raccoglie le informazioni necessarie ed effettua visite negli Stati membri, **anche ispezioni ad hoc e senza preavviso**, conformemente all'articolo xx del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ [regolamento EMSA da adottare];

³⁷ Regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio... [regolamento EMSA].

Or. en

Emendamento 65

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati di bandiera rivedono continuamente gli orientamenti forniti ai loro ispettori e a coloro che sono autorizzati ad agire per loro conto in modo da fornire indicazioni chiare su come verificare sistematicamente l'esattezza dei registri ispezionati. La formazione fornita dall'EMSA alle amministrazioni degli Stati di bandiera riguarda anche tali procedure di verifica ed è ampliata per trattare la CLM 2006 in modo più dettagliato. L'EMSA facilita

anche il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra le amministrazioni degli Stati di bandiera.

Or. en

Emendamento 66

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 8 – paragrafo -2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-2 bis. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri che figurano nella lista nera o nella lista grigia pubblicata nella relazione annuale più recente del protocollo d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo (MOU di Parigi) presentano alla Commissione una relazione sui loro risultati in quanto Stati di bandiera entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione del MOU di Parigi.

La relazione individua e analizza le ragioni principali della mancata conformità che ha condotto ai fermi e alle deficienze all'origine dell'iscrizione nelle liste nera o grigia e alle misure correttive da attuare.

Qualora lo Stato membro non adotti le misure correttive necessarie per garantire il rispetto della lista bianca prima della successiva relazione annuale del MOU di Parigi, la Commissione adotta misure nei confronti di tale Stato membro. Le misure sono proporzionate, adeguate e conformi ai trattati.

Or. en

Emendamento 67

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione

Al fine di determinare se l'equipaggio, le risorse e le procedure amministrative sono adatte a soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera, le misure volte a valutare i risultati degli Stati di bandiera tengono conto, tra l'altro, dei risultati delle ispezioni dello Stato di bandiera, delle percentuali di fermo delle navi a seguito dei controlli da parte dello Stato di approdo, delle statistiche sui sinistri, dei processi di comunicazione e informazione, delle statistiche sulle perdite annue (escluse le perdite totali) e di altri indicatori ritenuti idonei.

Emendamento

Al fine di determinare se l'equipaggio, le risorse e le procedure amministrative sono adatte a soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera, le misure volte a valutare i risultati degli Stati di bandiera tengono conto, tra l'altro, dei risultati delle ispezioni dello Stato di bandiera, ***del numero di ispezioni effettuate, della misura in cui è stato tenuto conto del profilo di rischio delle navi***, delle percentuali di fermo delle navi a seguito dei controlli da parte dello Stato di approdo, delle statistiche sui sinistri, dei processi di comunicazione e informazione, delle statistiche sulle perdite annue (escluse le perdite totali) e di altri indicatori ritenuti idonei.

Or. en

Emendamento 68

Ljudmila Novak, Marian-Jean Marinescu, Magdalena Adamowicz

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9

Testo della Commissione

(9) *l'articolo 9 è soppresso.*

Emendamento

(9) Articolo 9

Relazioni e riesame

Ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva la

Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati degli Stati membri in quanto Stati di bandiera. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta di riesame della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 69
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera per discutere le questioni relative allo Stato di bandiera e agevolare lo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri, gli esperti e gli ispettori dello Stato di bandiera, *compresi, se del caso, quelli* del settore privato.

Emendamento

La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera per discutere le questioni relative allo Stato di bandiera e agevolare lo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri, gli esperti e gli ispettori dello Stato di bandiera, *l'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e tutti i portatori di interessi pertinenti* del settore privato.

Or. en

Motivazione

Le parti sociali dovrebbero poter partecipare al gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera.

Emendamento 70
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, *assistiti dall'EMSA*.

Emendamento

Il gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione *e dell'EMSA*.

Or. en

Emendamento 71

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) formulare raccomandazioni per un approccio comune alle ispezioni dello Stato di bandiera; elaborare procedure e orientamenti in materia di controllo delle navi;

Emendamento

(a) formulare raccomandazioni per un approccio comune alle ispezioni dello Stato di bandiera; elaborare procedure e orientamenti in materia di controllo delle navi; *il numero di ispezioni supplementari da effettuare per gli Stati membri con i registri di dimensioni maggiori;*

Or. en

Emendamento 72

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) assistere la Commissione nello sviluppo del metodo tecnico di definizione delle risorse adeguate, commisurate alle dimensioni e al tipo della flotta, di cui all'articolo 4 ter;

Emendamento

(c) assistere la Commissione nello sviluppo del metodo tecnico di definizione delle risorse adeguate, commisurate alle dimensioni e al tipo della flotta **e al numero delle ispezioni da effettuare**, di cui all'articolo 4 ter;

Or. en

Emendamento 73

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) formulare raccomandazioni per un approccio comune al fine di garantire un "legame autentico" tra il proprietario effettivo di una nave e la bandiera battuta dalla nave stessa, conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, dell'UNCLOS^{37 bis}.

^{37 bis} Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione sul diritto del mare, 10 dicembre 1982.

Or. en

Emendamento 74

Pierre Karleskind

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce uno strumento elettronico di comunicazione al fine di raccogliere informazioni e dati presso gli Stati membri in relazione alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione periodicamente e almeno una volta all'anno le informazioni indicate di seguito.

Emendamento

1. La Commissione istituisce uno strumento elettronico di comunicazione al fine di raccogliere informazioni e dati presso gli Stati membri in relazione alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione periodicamente e almeno una volta all'anno le informazioni indicate di seguito.

Or. en

Emendamento 75

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – comma 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis) misura in cui il profilo di rischio delle navi è stato preso in considerazione nelle visite di controllo, nelle ispezioni e negli audit effettuati in qualità di Stati di bandiera;

Or. en

Emendamento 76

Pierre Karleskind

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – comma 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis) condizioni di lavoro, sulla base dei registri delle ore giornaliere di lavoro e

delle ore giornaliere di riposo della gente di mare.

Or. en

Motivazione

Le condizioni di lavoro applicabili dallo Stato membro di bandiera dovrebbero essere rese pubbliche.

Emendamento 77

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento almeno una volta ogni due anni in merito alle informazioni e ai dati raccolti dagli Stati membri, come indicato alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Or. en

Emendamento 78

Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione pubblica una relazione annuale basata sulle informazioni raccolte a norma del primo comma del presente articolo, che è pubblicata sul sito web ufficiale.

Emendamento 79
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 9 ter – comma 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La condivisione e l'accessibilità dei dati richiesti da parte degli Stati membri sono attuate due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 80
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/21/CE
Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 ter riguardo alle modifiche dell'allegato 1 per tenere conto di nuovi impegni e disposizioni relativi allo Stato di bandiera elaborati a livello internazionale, in particolare in seno all'IMO.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 ter riguardo alle modifiche dell'allegato 1, **e agli articoli 4 e 4 ter**, per tenere conto di nuovi impegni e disposizioni relativi allo Stato di bandiera elaborati a livello internazionale, in particolare in seno all'IMO.

Emendamento 81
Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro **il [OP: inserire la data: un anno** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro **nove mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 82
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/21/CE
Allegato

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

L'inclusione del codice III come allegato alla presente direttiva può comportare che sia rimessa in discussione la competenza degli Stati membri e che venga trasferita l'autorità esclusivamente a livello dell'UE. Tutti gli Stati membri hanno firmato le convenzioni IMO, compresi gli obblighi e le responsabilità previsti dal codice III.

Emendamento 83
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/21/CE
Allegato

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO

soppresso

Or. en

Emendamento 84
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/21/CE
Allegato

Testo della Commissione

Emendamento

**CODICE PER L'APPLICAZIONE
DEGLI STRUMENTI DELL'IMO
(CODICE III)**

soppresso

Or. en

Emendamento 85
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/21/CE
Allegato

Testo della Commissione

Emendamento

PARTE 1 – AREE COMUNI

soppresso

Or. en

Emendamento 86
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Allegato I

Direttiva 2009/21/CE
Allegato

Testo della Commissione

Emendamento

PARTE 2 – STATI DI BANDIERA

soppresso

Or. en

Emendamento 87

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 2009/21/CE

Allegato – Parte 2 – Punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

1. attuare politiche mediante l'adozione di misure legislative e orientamenti nazionali, che aiutino ad applicare e osservare le prescrizioni di tutte le convenzioni e dei protocolli in materia di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento di cui essi sono parti; e

1. attuare politiche mediante l'adozione di misure legislative e orientamenti nazionali, che aiutino ad applicare e osservare le prescrizioni di tutte le convenzioni e dei protocolli in materia di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento, **ambiente e società** di cui essi sono parti; e

Or. en

Emendamento 88

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 2009/16/CE

Allegato – Parte 2 – Punto 43

Testo della Commissione

Emendamento

43. Le misure per valutare le prestazioni degli Stati di bandiera dovrebbero comprendere, fra l'altro, le percentuali di fermo a seguito dei controlli

43. Le misure per valutare le prestazioni degli Stati di bandiera dovrebbero comprendere, fra l'altro, le percentuali di fermo a seguito dei controlli

da parte dello Stato di approdo, i risultati delle ispezioni dello Stato di bandiera, le statistiche sui sinistri, i processi di comunicazione e informazione, le statistiche sulle perdite annue (escluse le perdite totali costruttive) e altri indicatori di prestazione ritenuti idonei, per determinare se l'equipaggio, le risorse e le procedure amministrative sono adeguati a soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera.

da parte dello Stato di approdo, i risultati delle ispezioni dello Stato di bandiera, le statistiche sui sinistri, i processi di comunicazione e informazione, le statistiche sulle perdite annue (escluse le perdite totali costruttive), ***il rispetto del numero minimo obbligatorio di ispezioni annuali*** e altri indicatori di prestazione ritenuti idonei, per determinare se l'equipaggio, le risorse e le procedure amministrative sono adeguati a soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera.

Or. en